



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it
www.studiocampibozzoivaldi.it

Dott. Giuseppe Ivaldi
Dott. Paolo Bozzo
Dott. Michele Moggia
Dott. Giovanni Bozzo

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

Versione completa

1° luglio 2013

FOCUS

1. Modifiche alle norme sulle ristrutturazioni edilizie
2. Dal 26 giugno 2013 aumento dell'imposta fissa di bollo
3. Il "decreto fare": novità per imprese e semplificazione fiscale
4. Proroga a ottobre dell'aumento Iva al 22%
5. Ravvedimento IMU

NOTIZIE FLASH

DOGANE

- Dal 1° luglio la Croazia è nell'Unione europea: gli effetti sugli adempimenti doganali

IMMOBILI

- Energia: Il certificato energetico sostituito dall'attestato, ma si applicano le vecchie regole

PRIVACY

- Da oggi attivo Sid: i dati dei conti correnti potranno essere comunicati all'Erario

RISCOSSIONE

- Equitalia, arriva la notifica tramite PEC

PROROGA E MODIFICHE DETRAZIONI FISCALI PER RISTRUTTURAZIONI ED EFFICIENZA ENERGETICA
D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 63

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno il D.L. n. 63/2013 che recepisce la Direttiva n. 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea.

Il decreto si occupa anche delle “**detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica**” e della “**proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili**”.

Per quanto riguarda l'**eco-bonus del 55%**, la cui scadenza era fissata al 30 giugno 2013, il decreto prevede l'innalzamento al **65%**, per le spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (6 giugno 2013), e il prolungamento fino al 31 dicembre 2013, con esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Ulteriori sei mesi di agevolazione (quindi, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2014) sono riconosciuti agli interventi di efficienza energetica che riguardano le parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è fruibile sia dalle persone fisiche sia dai soggetti IRES.

Anche per le **ristrutturazioni edilizie con detrazione IRPEF al 50%** su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila euro per unità immobiliare, il decreto ha disposto una **proroga fino al 31 dicembre 2013**. Dal 1° gennaio 2014 torneranno i limiti

ordinari 36%, su una spesa massima di 48.000 euro per immobile.

Il D.L. n. 63/2013 introduce anche un'ulteriore agevolazione per i contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% che potranno godere anche della detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute, su un importo complessivo non superiore a 10mila euro, per l'**acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

Questo decreto (comunque in vigore) è in corso di conversione in Parlamento: pertanto potranno essere apportate rilevanti modifiche anche per l'anno in corso.

Riepilogo Detrazioni per ristrutturazioni edili ed eco-bonus		
Periodo	Ristrutturazioni edili	Eco-bonus
dal 1.1.2012 al 25.6.2012	Detrazione 36% - massimale 48.000	Detrazione 55%
dal 26.6.2012 al 31.12.2012	Detrazione 50% - massimale: 96.000	Detrazione 55%
dal 1.1.2013 al 5.6.2013	Detrazione 50% - massimale 96.000	Detrazione 55%
dal 6.6.2013 al 31.12.2013	Detrazione 50% - massimale 96.000 Anche per arredo con massimale a 10.000	Detrazione 65% ma con limitazione degli interventi agevolabili
dal 1.1.2014 al 30.6.2014	Detrazione 36% - massimale 48.000	Detrazione 65% solo per condomini
dal 1.7.2014 - a regime	Detrazione 36% - massimale 48.000	Nessuna agevolazione

DAL 26 GIUGNO 2013 AUMENTO DELL'IMPOSTA FISSA DI BOLLO

Legge 24 giugno 2013, n. 71

Con la **Legge n. 71/2013**, di conversione del D.L. n. 43/2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2013, n. 147 - a far tempo dal **26 giugno 2013** data di entrata in vigore della Legge di conversione - le imposte fisse di bollo stabilite in precedenza, pari a **euro 1,81** e **euro 14,62** sono **aumentate**, rispettivamente a **euro 2,00** ed a **euro 16,00**.

IL "DECRETO FARE": NOVITÀ PER IMPRESE E SEMPLIFICAZIONE FISCALE

D.L. 21 giugno 2013, n. 69

Tra le maggiori novità contenute nel c.d. decreto «Fare» segnaliamo sinteticamente per ora:

- a) **appalti**: viene eliminata, nella responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore, la previsione del versamento IVA;
- b) **dilazione dei pagamenti**: i contribuenti che devono pagare somme iscritte a ruolo possono rateizzare gli importi richiesti fino a 120 rate e sono previste modifiche al regime di decadenza della rateazione in caso di omesso pagamento delle rate;
- c) **DURC**: la validità del documento unico di regolarità contributiva è ampliata a 180 giorni;
- d) **modello 770 mensile**: è abrogato;
- e) **imposta sulle imbarcazioni**: modifica in senso più favorevole per il contribuente.

PROROGA A OTTOBRE DELL'AUMENTO IVA AL 22%

Consiglio dei Ministri, Comunicato Stampa 26 giugno 2013

Il Consiglio dei Ministri ha approvato la norma che sposta al 1° ottobre 2013 il termine a partire dal quale viene applicato l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21% al 22% previsto dall'art. 40, comma 1-ter del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, termine attualmente fissato al 1° luglio 2013.

RAVVEDIMENTO IMU

Lo scorso 17 giugno 2013 è scaduto il termine per il versamento della prima rata IMU e per i ritardatari, decorso il termine, resta la possibilità di ricorrere al ravvedimento:

- ⌚ **sprint**: entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,2% per un giorno di ritardo fino al 2,80% per 14 giorni;
- ⌚ **breve**: decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 3% (un decimo del 30%);
- ⌚ **lungo**: decorsi i 30 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro un anno dalla violazione, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%).

DOGANE

DAL 1° LUGLIO LA CROAZIA È NELL'UNIONE EUROPEA: GLI EFFETTI SUGLI ADEMPIMENTI DOGANALI - Circolare 25 giugno 2013, n. 11/D

(Agenzia delle Dogane e dei Monopoli)

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce indicazioni e chiarimenti in merito ai corretti adempimenti doganali alla luce dell'ingresso della Croazia nell'Unione europea con effetto dal 1° luglio 2013 (con la L. 29 febbraio 2012 n. 17 è stato infatti ratificato il relativo Trattato di adesione). A questo proposito l'Unione ha emanato il documento di informazione TAXUD/A2/SPE/2013/058 del 28 marzo 2013, che contiene una guida per uffici doganali e operatori economici, con particolare riferimento alle disposizioni di carattere transitorio, applicabili dalla suddetta data. In linea generale, comunque, le Dogane precisano che continuano ad applicarsi gli stessi principi affermati in occasione di precedenti adesioni di nuovi Stati membri (avvenute nel 2004 e nel 2007). Di conseguenza, le merci che al momento dell'adesione si trovano in libera pratica nell'Unione o nel nuovo Stato membro, saranno assoggettate allo stesso regime nell'insieme dell'Unione allargata; tale regola si applica anche se i prodotti, prima dell'adesione, sono stati vincolati a un regime doganale (come ad esempio transito o ammissione temporanea) appurato dopo l'adesione.

In quest'ultimo caso si dovrà peraltro comprovare lo status UE dei prodotti, al fine di impedire che i prodotti, sui quali non siano stati pagati i dazi doganali dovuti, beneficino ingiustificatamente degli effetti dell'adesione.

IMMOBILI

ENERGIA: IL CERTIFICATO ENERGETICO SOSTITUITO DALL'ATTESTATO, MA SI APPLICANO LE VECCHIE REGOLE - Circolare 25 giugno 2013, n. 12976

(Ministero dello Sviluppo Economico)

A seguito dell'entrata in vigore - lo scorso 6 giugno - del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (che ha recepito la Direttiva 19 maggio 2010, n. 2010/31/UE) l'attestato di certificazione energetica (ACE) è stato sostituito dall'attestato di prestazione energetica (APE) per gli edifici. Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico precisa che per la redazione del nuovo documento continuano a utilizzarsi le modalità di calcolo relative all'ACE; per le nuove regole di determinazione delle prestazioni energetiche occorrerà attendere l'emanazione di appositi provvedimenti. Fino a quel momento, pertanto, è corretto applicare i parametri indicati nel D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, tenendo altresì conto delle normative regionali eventualmente introdotte in attuazione della Direttiva 2002/91/CE.

PRIVACY E CONTROLLI FISCALI

ATTIVO SID: I DATI DEI CONTI CORRENTI POTRANNO ESSERE COMUNICATI ALL'ERARIO - Notizia di Stampa del 21 giugno 2013

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha annunciato l'introduzione di Sid, nuovo strumento a disposizione dell'Erario per ricevere i dati relativi ai rapporti finanziari dei clienti da parte di banche, Sgr, Sim, assicurazioni e fiduciarie. Il nuovo sistema di trasmissione dei dati è attivo dal 24 giugno 2013.

La novità è stata introdotta dalla Legge n. 214/2011 e dai successivi provvedimenti firmati dal Garante della Privacy in data 17 aprile 2012 e 15 novembre 2012.

Oltre ai nomi e ai codici fiscali, potranno essere comunicate le informazioni relative ai dati identificativi del rapporto, i dati contabili e gli importi totali delle movimentazioni.

RISCOSSIONE

EQUITALIA, ARRIVA LA NOTIFICA TRAMITE PEC - Comunicato Stampa 24 giugno 2013

(Equitalia)

Equitalia invierà la notifica delle cartelle di pagamento attraverso la Posta Elettronica Certificata. L'agente di riscossione, attraverso un comunicato stampa datato 24 giugno 2013, ha reso nota l'introduzione del nuovo servizio d'invio dei documenti.

I primi a beneficiare delle novità, in via sperimentale, saranno le società di persone e di capitali con sede in Molise, Toscana, Lombardia e Campania.

Gli indirizzi email PEC utilizzati sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge.

Tutte le imprese e le società titolari di un indirizzo PEC dovranno pertanto controllare la propria casella certificata con attenzione e costantemente, in quanto la notifica tramite PEC equivale ad una raccomandata.

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono a Cesi Multimedia S.r.l ed opportunamente modificata dallo STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.